



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 232 / 2025 del 19/09/2025

OGGETTO: MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DEI RESPONSABILI DI FASE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio del Commissario Straordinario in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,

Il Commissario Straordinario

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1-1513/2025/XII del 26 agosto 2025)

Su conforme proposta del Direttore Amministrativo, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito riportato:

– Premesso quanto segue:

l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” attribuisce alle amministrazioni pubbliche il compito di definire le linee fondamentali di organizzazione degli uffici secondo i principi generali stabiliti dalla normativa vigente e, in conformità agli stessi, mediante l'adozione di atti organizzativi coerenti con i rispettivi ordinamenti.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, adottato con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. (di seguito “Codice”), è entrato pienamente in vigore a decorrere dal 1° luglio 2023, data a partire dalla quale trova integrale applicazione in luogo della precedente normativa. Tale riforma rappresenta un intervento organico volto a semplificare, razionalizzare e innovare la disciplina degli appalti pubblici, introducendo nuovi principi



e strumenti per garantire maggiore trasparenza, efficienza e tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

In un'ottica di semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa, tale Codice introduce e consolida il principio secondo cui ogni stazione appaltante è tenuta a individuare un Responsabile Unico del Progetto (di seguito "RUP"), quale figura centrale e unitaria incaricata del coordinamento dell'intero ciclo di vita dell'intervento pubblico.

In particolare, l'art. 15 del Codice stabilisce che il RUP debba essere nominato sin dalla fase di programmazione e debba assumere la responsabilità della corretta impostazione, gestione e attuazione del progetto, garantendo il rispetto dei tempi, dei costi e della qualità dell'opera o del servizio da realizzare. Il RUP è chiamato a coordinare tutte le attività connesse alle diverse fasi procedurali – dalla programmazione alla progettazione, dall'affidamento all'esecuzione – assicurando un presidio tecnico-amministrativo continuo e qualificato.

Il RUP deve essere individuato tra i dipendenti, anche con contratto a tempo determinato, della stazione appaltante o dell'ente concedente, dando preferenza al personale in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa. Tale soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'allegato I.2 al Codice, nonché di adeguate competenze professionali, coerenti con la natura e la complessità delle attività affidategli, nel pieno rispetto del proprio inquadramento contrattuale e delle mansioni attribuite.

L'assunzione dell'incarico di RUP costituisce un obbligo e non può essere oggetto di rifiuto. Ove non sia espressamente nominato nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, le funzioni di RUP sono esercitate, in via automatica, dal responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa.

La norma in esame esprime chiaramente l'intento del legislatore di consolidare il principio della responsabilizzazione diretta degli attori pubblici coinvolti nei procedimenti di affidamento e realizzazione dei contratti. In tal senso, l'individuazione puntuale di un soggetto responsabile dell'intero ciclo di vita del progetto – il RUP – non rappresenta solo una scelta organizzativa, ma uno strumento essenziale per presidiare con continuità, trasparenza ed efficienza le complesse dinamiche dell'esecuzione pubblica. L'obiettivo è quello di superare logiche frammentate e deresponsabilizzanti, assicurando una governance più lineare, monitorabile e coerente con gli interessi pubblici sottesi agli interventi.

Ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare distinti "responsabili di fase" per ciascuna delle fasi che compongono il ciclo dell'appalto, in particolare per la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione. Tale articolazione consente una distribuzione funzionale delle responsabilità operative, mantenendo tuttavia in capo al Responsabile Unico del Progetto (RUP) le funzioni di supervisione, indirizzo strategico, coordinamento generale e controllo sull'intero procedimento. Ne deriva l'introduzione di un modello di governance basato sul principio della "responsabilità per fasi", che mira a rafforzare la specializzazione tecnica e gestionale lungo le diverse fasi del contratto, senza però frammentare la linea di comando e la visione unitaria dell'intervento pubblico.

- Preso atto del modello organizzativo delineato dal Codice, dal quale emergono due distinti livelli organizzativi:



- a. il vertice organizzativo, rappresentato dal dirigente o dal responsabile di servizio incaricato della gestione della struttura titolare del potere di spesa, il quale assume la piena responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'intero processo gestionale relativo all'acquisizione di lavori, servizi o forniture. Tale figura, che si identifica con le prerogative proprie del RUP, riveste un ruolo cruciale nell'assicurare la corretta pianificazione, l'efficace impiego delle risorse finanziarie e il rispetto delle normative vigenti, garantendo così la regolarità e la trasparenza dell'intera procedura amministrativa;
 - b. i responsabili di fase, designati per gestire specifici procedimenti che costituiscono le singole componenti del progetto complessivo affidato al RUP. Essi limitano la loro responsabilità agli aspetti tecnici e istruttori delle fasi di cui sono incaricati. Pur operando con autonomia funzionale, i responsabili di fase si rapportano direttamente al RUP, che ne esercita il coordinamento e la supervisione;
- preso atto delle esigenze organizzative dell'Azienda Ospedaliera e dell'opportunità di individuare dei responsabili di fase, facendo riferimento ai funzionari incaricati della gestione delle fasi di approvvigionamento svolte dalla S.C. Acquisti di beni e servizi e S.C. Tecnico, conformemente a quanto stabilito dal vigente Atto aziendale, adottato con deliberazione n. 394 dell'11 agosto 2022, mentre la nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) è attribuita ai funzionari appartenenti alla Struttura titolare del budget;
 - dato atto che si prescinde dal parere del direttore amministrativo in quanto proponente del presente provvedimento;
 - acquisito il parere favorevole del direttore sanitario, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",

DELIBERA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
2. di adottare il seguente modello organizzativo, così come delineato dal Codice:
 - a. vertice organizzativo, rappresentato dal direttore o dal responsabile della Struttura titolare del potere di spesa (RUP);
 - b. i/le responsabili di fase, designati/e tra i funzionari che svolgono le fasi di approvvigionamento di lavori, beni o servizi;



3. di individuare l'unità organizzativa competente ai fini di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. secondo lo schema che viene allegato a questo provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A");
4. di dare atto che il nuovo assetto organizzativo sarà applicato agli interventi per i quali le procedure di acquisizione non sono ancora state attivate;
5. di precisare che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno a carico del Bilancio dell'Azienda Ospedaliera;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1992, n. 31 s.m.i. "Disposizioni in merito alle modalità del controllo sugli atti delle Aziende sanitarie", al fine di dare immediato avvio al nuovo assetto organizzativo per consentire una corretta gestione degli interventi programmati e delle procedure di acquisizioni di lavori, servizi e forniture.

Il Commissario Straordinario
Tranchida dott. Livio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.



Struttura Proponente: DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Proposta Numero: 1913 Anno: 2025	
Sottoscritta digitalmente dal Direttore Amministrativo, Rinaldi dott. Giorgio, in data 17/09/2025	
Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:	
Direttore sanitario De Filippis dott. Giuseppe	Direttore amministrativo Rinaldi dott. Giorgio
× FAVOREVOLE	NON NECESSARIO
CONTRARIO	
in data 18 settembre 2025	
sulla proposta di delibera n. 1913 del 17/09/2025	sulla proposta di delibera n. 1913 del 17/09/2025

Allegato Allegato A DC_FunzioneRUP&ResponsabileFase_AllA.pdf.p7m - Firmatario -
CAA56A4250FAA2830FBA0B8C21DD66E831E37D9B0E1E3867A4446C0DF301B4E0AEFA7D9EDA527E9D91C
590AB1B38ADCD1BE8D1250CDD0225542E65AA1A4B9F23

Individuazione dell’unità organizzativa competente ai fini di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.

Unità organizzativa	L’Unità organizzativa competente è individuata nella struttura titolare del budget, ovvero, ove previsto, del sub-budget o del finanziamento vincolato assegnato mediante specifico provvedimento formale, sul quale deve essere imputato il costo relativo al bene o servizio da acquisire, a prescindere dal soggetto destinatario finale della fornitura o della prestazione. Nel caso in cui l’acquisizione riguardi beni o servizi riconducibili a più budget, sub-budget o finanziamenti vincolati, la competenza è attribuita all’Unità organizzativa sulla quale insiste la quota di spesa di entità prevalente.
Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	È il soggetto incaricato del coordinamento, della supervisione e del controllo dell’intero ciclo di vita dell’intervento, dalla programmazione alla fase esecutiva. Ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dell’Allegato I.2 al medesimo decreto, il R.U.P. viene individuato tra i dipendenti della stazione appaltante, anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di adeguate competenze professionali e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Tale figura riveste un ruolo di garanzia rispetto alla regolarità tecnica, amministrativa e procedurale dell’intervento, assicurando il rispetto dei tempi, dei costi e della qualità delle prestazioni. In assenza di esplicita nomina, le funzioni del R.U.P. sono attribuite al responsabile dell’unità organizzativa competente. L’incarico di R.U.P. è obbligatorio e non può essere rifiutato.
Nomina del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Il R.U.P. è nominato in sede di programmazione. In caso contrario, la nomina deve avvenire nel primo atto relativo al progetto.
Competenze del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Al Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) competono le funzioni indicate nell’Allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. Qualora vengano designati uno o più Responsabili di fase, il R.U.P. conserva un ruolo centrale di supervisione, indirizzo strategico, coordinamento e controllo dell’intero procedimento, limitandosi a tali compiti per ciascuna delle fasi delegate. Nel caso in cui l’Unità organizzativa competente per l’intervento coincida con quella destinataria della fornitura o del servizio, il R.U.P. può assumere anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), fatti salvi i casi di esclusione previsti dall’art. 8, comma 4, dell’Allegato I.2 e dall’art. 32, comma 2, dell’Allegato II.14 del Codice. Qualora, invece, le due Unità non coincidano, la figura del DEC deve essere individuata preferibilmente tra il personale dell’Unità organizzativa beneficiaria, previa intesa con il suo responsabile, al fine di garantire la continuità e l’efficacia della fase esecutiva dell’intervento.
Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione	Il R.U.P. assume la responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, salvo che, in considerazione della complessità o delle specificità dell’intervento, provveda alla nomina di distinti responsabili di fase. Questi ultimi devono essere individuati prioritariamente tra il personale in servizio presso l’Unità organizzativa competente o, alternativamente, tra i dipendenti dell’Unità organizzativa destinataria dell’intervento, previo accordo con il relativo responsabile.
Nomina responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione	La nomina del responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è effettuata dal R.U.P. precedentemente alla fase di progettazione.
	Il Responsabile di fase, nell’ambito delle proprie attribuzioni, assume compiti specifici connessi alle singole fasi del procedimento, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dai relativi allegati.

Competenze del responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione	In fase di programmazione, è titolare delle funzioni previste dall'art. 6, comma 2, lett. a), dell'Allegato I.2, contribuendo alla definizione del fabbisogno, alla predisposizione della proposta programmatica e all'analisi delle esigenze dell'amministrazione. Nella fase di progettazione, esercita le competenze individuate all'art. 6, comma 2, lett. e), dello stesso allegato, tra cui la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del capitolato tecnico e la valutazione preliminare dello stesso. In fase di esecuzione, agisce secondo quanto stabilito dall'art. 8 dell'Allegato I.2 e dal Capo II dell'Allegato II.14 del Codice, svolgendo attività rilevanti quali, a titolo esemplificativo, la conferma del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi dell'art. 38, comma 1, nonché, in applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. b), la valutazione e l'approvazione di nuovi prezzi, ove necessari in caso di modifiche contrattuali, laddove le voci richieste non risultino assimilabili a prestazioni già previste nel contratto.
Responsabile per la fase di affidamento	Il responsabile per la fase di affidamento è il direttore o il responsabile della Struttura alla quale l'Atto aziendale attribuisce la competenza in materia di acquisizione di lavori, beni o servizi. Il direttore o il responsabile della Struttura può attribuire tale funzione a un dirigente o funzionario assegnato alla Struttura stessa. La gestione della fase di affidamento e contrattualizzazione è assegnata alla Struttura all'interno della quale viene identificato il relativo Responsabile di fase, titolare delle attività previste dall'art. 7 del citato Allegato I.2.
Nomina del responsabile per la fase di affidamento	Il responsabile per la fase di affidamento è il direttore o il responsabile della Struttura alla quale l'Atto aziendale attribuisce la competenza in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi. Il direttore o il responsabile della Struttura può attribuire tale funzione a un dirigente o funzionario assegnato alla Struttura stessa in occasione del primo atto della procedura.
Competenze del responsabile per la fase di affidamento	Il responsabile per la fase di affidamento svolge i compiti di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al Codice.